

Pubblicato il 18/06/2020

N. 00278/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00392/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 392 del 2020, proposto da

Led S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Candela, Marco Passoni, Pasquale Matteo Di Mino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mercurio in Venezia-Mestre, viale Ancona 17;

contro

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Thiene, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Tessaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- in parte qua, della deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30.12.2019, pubblicata sul BUR n. 5 del 10.01.2020, avente ad oggetto “Adozione provvedimento di cui all’art. 8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 5 novembre 2019”, limitatamente alla parte in cui è stato disposto che:
 - “Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”;
 - “La “interruzione del gioco”, per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, R.D. 773/1931 e ss.mm. è una azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali”;
 - dell’Ordinanza sindacale n. 1, prot. n. 5072 del 11.02.2020, avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del R.D. n. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”, con cui il Sindaco del Comune di Thiene ha disposto “DI CONFERMARE in otto ore l’orario di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 TULPS, dando atto che gli stessi sono coerenti con le fasce di interruzione previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2006 del 30/12/2019”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso ed in particolare del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 26.11.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione del Veneto e di Comune di Thiene;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020, come specificato nel verbale;

Rilevato che, ad un esame sommario tipico della presente fase del giudizio, non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;

considerato, invero, che a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non pare che la legge regionale n. 39/2019, abbia obliterato il potere riconosciuto ai Comuni ai sensi dell'art. 50, comma 7, del TUEL;

considerato, altresì, che nemmeno pare condivisibile l'interpretazione proposta in ricorso dell'Intesa della Conferenza unificata ex art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015 e dell'inciso, in essa contenuto, relativamente alle fasce di interruzione del gioco, interpretazione che condurrebbe, nella prospettiva di parte ricorrente, ad una incomprimibile facoltà della sale giochi di esercitare la propria attività per un totale di 18 ore giornaliere;

rilevato che, quanto al *periculum*, nell'ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello di tutela della salute pubblica perseguito dagli enti resistenti;

ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Referendario

L'ESTENSORE
Alessio Falferi

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO